

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (Legge 10 luglio 1960, n.735), del riconoscimento di vantaggi economici o professionali (Art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59), oppure, ai fini dell'accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica (Art. 13 DPR 31 luglio 1980 n. 618 e DM 1° settembre 1988, n. 430)

1) Partecipazione ai concorsi pubblici

Lo scopo che intende perseguire la Legge 10 luglio 1960, n. 735 è quello di attribuire agli operatori sanitari, cittadini italiani e comunitari residenti nella Regione Campania, che abbiano prestato o prestino attività sanitaria in Paesi esteri presso **strutture sanitarie pubbliche, istituzioni di interesse pubblico o istituzioni private senza scopo di lucro**, oppure presso **organismi internazionali**, un trattamento paritario nei confronti dei dipendenti sanitari che prestano servizio in Italia, tenendo conto della normativa in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi requisiti di accesso, attraverso l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto regionale di riconoscimento, per i partecipanti ai bandi di concorso indetti da Aziende Sanitarie locali, da Aziende ospedaliere o altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è il documento che consente la valutazione del servizio prestato all'estero con l'attribuzione dello stesso punteggio previsto per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", ed ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", il servizio prestato all'estero nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (L. 49/1987 e L. 125/2014), equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, qualora venga riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735

2) Riconoscimento di vantaggi economici o professionali

Il personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche che intende far valere il servizio svolto all'estero nei confronti dell'azienda sanitaria presso cui è dipendente, per dimostrare la continuità lavorativa ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali (art. 5 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall'art. 44, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) deve presentare domanda di riconoscimento del servizio svolto all'estero, se tale attività ha avuto luogo presso uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

L'attività sanitaria svolta all'estero da un dipendente pubblico prestata in base a quanto previsto dalla L. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" , è riconosciuta ad ogni effetto giuridico equivalente per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento

di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate (art. 28), pertanto non deve essere richiesto il riconoscimento del servizio sanitario svolto all'estero ai sensi della L. 735/1960.

3) accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica

Secondo la previsione di cui all'art. 13 - DPR 31.7.1980 n. 618: "Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della Sanità". La disposizione di cui prima è stata attuata con il Decreto Ministero della Sanità 01/9/1988, n. 430: "Riconoscimento dell'attività medica all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica"

I cittadini italiani e comunitari non residenti in Italia, anche se iscritti all'AIRE di un Comune italiano, non possono presentare domanda alle Regioni. La domanda per ottenere il riconoscimento del servizio svolto all'estero deve essere presentata al Ministero della Salute.

Ulteriori informazioni per la presentazione della domanda, presso la Regione Campania, sono riportate nel documento *"Linee guida per la presentazione della domanda per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero"*

La domanda deve essere presentata, in relazione alla professione sanitaria esercitata, secondo il facsimile pubblicato in questa sezione.